



IL MONTANARO

d'Italia

QUINDICINALE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI MONTANI

Spett.
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TORINO

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Roma, Via R. Cadorna n. 22 - tel. 478.940 - INSERTI Concessionaria esclusiva per la Pubblicità: S.P.I.G.A. - Via Santa Maria - Milano - tel. 861.512 - Tariffa: L. 50 a mm. alt. col. Scritti, fotografie, disegni, anche se non pubblicati, non si restituiscono - Spedizione in abbonamento postale, Gr. II - Un numero L. 2 - Arretrato L. 40 - ABBONAMENTO ANNUO L. 600

Le esigenze dei Comuni Montani e la riforma della Finanza Locale

del Sen. GIOVANNI GIRAUDDO

Due i disegni di legge in materia di finanza locale esaminati ed approvati dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 settembre scorso. L'uno, di natura costituzionale, destinato ad esercitare nel campo della finanza locale la stessa funzione che l'art. 81 della Costituzione assume nei confronti delle spese statali. L'altro, di carattere ordinario, rivolto a dettare norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali nonché a modificare talune disposizioni in materia di tributi locali.

Sono provvedimenti che, come è detto nelle relazioni ministeriali, non esauriscono la materia della riforma della finanza locale, ma offrono soluzioni di avvio per sviluppi più ampi, provvedendo intanto con criterio di gradualità a talune necessità più urgenti e risolvendo nello stesso tempo e in modo definitivo, alcune fra le richieste più sollecitate dagli amministratori locali.

Il disegno di legge a carattere costituzionale è composto di un unico articolo che dice: «Qualsiasi disposizione legislativa, che comporti per i Comuni e per le Province nuove o maggiori spese, indica i mezzi con i quali gli enti debbono farvi fronte; se tali spese sono di competenza dell'Amministrazione statale o di altro ente pubblico, vengono assegnati i corrispondenti mezzi di entrata. Analoga indicazione deve contenere qualsiasi disposizione legislativa comportante soppressione o limitazione di tributi, che non trovi compenso in una corrispondente riduzione di spese».

E' una disposizione che ha valore di premessa essenziale per la garanzia di stabilità e sicurezza alla finanza degli enti locali e che, portata così in termini costituzionali, è destinata a servire come «limitazione e condizionamento» dei poteri del legislatore ordinario, troppo corivo a caricare sulle spalle dei Comuni e delle Province oneri nuovi e molteplici, così come è avvenuto con disinvoltata frequenza durante le due trascorse legislature.

L'esigenza di un termine solido di disciplina e di legittimità costituzionale al riguardo era stata sottolineata da tempo e sostenuta autorevolmente in occasione delle due grandi assemblee degli Amministratori D.C. nel 1956, e prima ancora nella riunione della consulta Nazionale degli Enti locali D.C. nel novembre del 1953.

Vuole infatti la logica, e diamo atto al Governo Fanfani di averne tenuto conto prontamente, che se non vi è vera autonomia per gli enti locali senza autosufficienza finanziaria, e se (come bene osserva la relazione che accompagna il disegno di legge) il riconoscimento delle autonomie locali è elevato dalla Carta costituzionale nell'art. 5 «a dignità di principio fondamentale, accanto a quello dell'unità ed indivisibilità della Repubblica», debba necessariamente con-

seguirne per l'autosufficienza finanziaria valore e rilievo costituzionali nell'interesse dello Stato come delle singole collettività. Per queste infatti la «correlazione tra il numero e l'ampiezza delle funzioni e le disponibilità necessarie ad esercitarle» si pone come fattore costante ed inderogabile di ordine e di giustizia.

Il provvedimento di natura costituzionale è però garanzia per l'avvenire e non sana, per sé solo, la grave situazione del presente e del passato. Ecco quindi la ragione del secondo provvedimento legislativo rivolto ad introdurre una revisione del sistema con alcune proposte per:

a) una più soddisfacente ripartizione di compiti fra Stato ed enti locali i quali vengono di conseguenza sgravati dall'onere di taluni servizi;

b) per il conseguimento di una migliore sistemazione tecnica di alcuni tributi;

c) per sopprimere con interventi eccezionali alle condizioni gravemente deficitarie dei comuni non capoluogo di provincia i quali (come osserva la relazione ministeriale) costituiscono il nucleo di gran lunga più numeroso. Si tratta, in riferimento al punto a), del passaggio: dai Comuni allo Stato delle spese per i servizi antincendi; dalle Province allo Stato delle spese per i locali degli uffici di Prefettura, per gli alloggi prefettizi, per le Questure e gli altri uffici di pubblica sicurezza; dai Comuni e dalle Province allo Stato del passaggio graduale (attraverso uno speciale congegno di contributi) delle spese per l'istruzione pubblica statale, escluse quelle relative alla costruzione e manutenzione degli edifici scolastici e quelle relative ai contributi alle Università e ai Patronati scolastici.

Si tratta poi, in riferimento al punto b), dei limiti disposti alle supercontribuzioni sui terreni, tanto per i Comuni come per le Province; e, in riferimento al punto c) della assunzione da parte dello Stato dell'onere per l'ammortamento dei mutui contratti dai Comuni non capoluogo di Provincia per appianare i disavanzi; nonché, in attesa di altro provvedimento speciale, della trasformazione da parte della Cassa depositi e prestiti in un unico mutuo trentacinquennale del residuo debito globale dei mutui contratti per le stesse ragioni da Province e Comuni capoluogo.

A queste, altre disposizioni si aggiungono sulle quali non possiamo in questa sede soffermarci.

Sarebbe facile a questo punto enumerare materie importanti non trattate dal disegno di legge. Ma nel fare ciò esorbiremmo dai limiti stessi in cui il Governo ha inteso porre questi provvedimenti i quali, come già abbiamo osservato, costituiscono solo il primo se pur importante atto di una riforma che andrà studiata e seguita alacremente nel quadro di un più ampio ed organico rinnovamento della vita amministrativa italiana.

Riteniamo infatti che, ad integrazione e valorizzazione del passo ora compiuto, non debba tardare da parte del Governo un secondo provvedimento, altrettanto atteso e necessario, per una diversa redistribuzione ai Comuni e alle Province dell'I.G.E. Il beneficio che da ciò potranno trarre i Comuni e le Province deficitarie sarà di non poco rilievo se il congegno per tale redistribuzione sarà studiato con premuroso impegno e con viva aderenza alla realtà delle diverse situazioni, specie dei Comuni rurali e montani e delle Province a larga superficie montana o depressa. Pensiamo anzi che questo secondo provvedimento potrà far considerare come superate le preoccupazioni che hanno suggerito il rigido atteggiamento espresso dal primo articolo del provvedimento ordinario. Aggiungiamo anzi, a conforto di questa tesi, che nell'invito tassativo a limitare l'attività ai compiti istituzionali per i Comuni e le Province non in grado comunque di assicurare al loro bilancio di previsione il pareggio, si sia voluto da parte del Governo prescindere, solo per il momento, dalla esigenza riconosciuta di un aggiornamento del criterio tradizionale di distinzione tra spese obbligatorie e facoltative.

Ciò è tanto vero che il Governo stesso e nello stesso disegno di legge, con il passaggio di talune voci dagli Enti locali allo Stato, ha incominciato già questa revisione per certi generi di spese e quindi di compiti che per gli Enti locali sono semplicemente gravami. Il che non deve far pensare al possibile assorbimento da parte dello Stato di funzioni alle quali Province e Comuni tengono per virtù di loro competenza, ma bensì ad un alleggerimento di spese cui non corrispondono, di fatto, funzioni proprie delle Province e dei Comuni.

Questo volenteroso inizio alla riforma, assicurato dai provvedimenti proposti oggi dal Governo e integrati domani da altri già in fase di studio avanzato, lasciano dunque sperare che l'opera possa essere seguita con prudente e sollecita fermezza, nell'interesse di un'armata concordanza di rapporti fra Stato ed Enti locali e per la maggiore efficienza della vita pubblica in ogni grado e settore.

IL CONVEGNO AD AOSTA DEI DIRIGENTI B. I. M.

Ad Aosta il 13 settembre u.s. si è tenuta la preannunciata assemblea nazionale dei dirigenti i Consorzi Bim. Il Convegno, indetto dall'Uncem ed organizzato dal Consorzio del Bim della Dora Baltea, era indetto allo scopo di studiare la riforma della Legge 959 relativa ai sovracani idroelettrici; ed era l'ideale proseguimento dei colloqui iniziatisi col Convegno di Milano, proseguiti con quello di Verona ed ancora recentemente ripresi nella ri-

in Aosta da ogni regione d'Italia. Assumeva la Presidenza del Convegno il Sen. Giovanni Giraudo, Presidente dell'Uncem, ed al suo fianco sedevano, al tavolo della Presidenza, i Vice Presidenti dell'Unione On. Pintus, avv. ti Oberto e Bosio, il geom. Puppi Presidente del Consorzio ospite, il dr. Bionaz per la Regione Valdostana e il dr. Pezza Segretario Generale dell'Uncem.

Oltre i dirigenti dei Bim

i Comuni rivieraschi e su quella del Magistrato del Po, per le difese spondali e il dragaggio dei fiumi. Per quanto concerne il proseguimento e la conclusione dell'esame dei progetti di modifica della Legge 27.12.1953 n. 959 il Presidente dell'UNCHEM ha detto: «Ora il frutto delle nostre e delle vostre esperienze, il frutto di quella sentenza della Corte Costituzionale che ha confermato un diritto dei Comuni Montani a questi sovra-

tanto una legge interpretativa. Io vorrei chiamarla una legge ordinativa, che traendo forza da tutta l'esperienza che abbiamo fatto in questi anni, dia all'attuazione di questa legge, ai diritti e ai doveri, una base certa indiscutibile; senza permettere a chi vuole sfuggire di battere troppo facilmente le vie lunghe della magistratura. Ora io penso che siamo a buon punto. Le idee sono abbastanza chiare; e credo che siamo a buon punto anche nel concordare quei criteri suggeriti da tante parti e su cui abbiamo, mi pare, il consenso di massima del Ministro, da colloqui che ho avuti con lui prima delle vacanze. Si tratta naturalmente di scendere da principi, da pensieri, a definizioni precise, chiare, concrete».

Seguiva la relazione del geom. Puppi sul tema «Ripartizioni di sovracani tra consorzi di Province diverse e loro impiego nell'esecuzione di opere pubbliche» e, quindi, dell'Ing. Vecellio sul tema «L'applicazione dell'art. 3 della Legge 959» delle quali pubblichiamo uno stralcio in questo stesso numero de «Il Montanaro».

Prima di passare alle discussioni sulle relazioni il dr. Pezza presentava all'assemblea una dichiarazione circa il lavoro ed i criteri per la modifica della Legge 959, frutto degli studi già compiuti dagli organi tecnici dell'Unione.

In base a tale dichiarazione i criteri fondamentali della riforma della Legge risulterebbero:

1) Beneficiari dei sovracani siano soltanto i territori montani classificati tali dalla competente Commissione Censuaria Centrale a termini dello art. I della Legge 991;

2) I sovracani gravino su tutti gli impianti idroelettrici, abbiano o non abbiano essi le prese di acqua nell'interno della parte montana di un bacino imbrifero;

3) Si preveda infine una diversa ripartizione dei sovracani al fine di far beneficiare di essi non soltanto i comuni montani compresi in tutto o in parte in un determinato bacino, ma anche quei comuni montani che non siano compresi in bacini

(Continua in 2 pag.)



Il gruppo degli intervenuti al Convegno di Aosta a Punta Jolanda (Foto Ing. Vecellio).

nione dell'apposita Commissione a Torino.

Il Convegno si è svolto presso il Palazzetto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, mentre i lavori vennero poi continuati a Courmayeur, a Saint Vincent e Gressonay, il 13 ed il 14 settembre con la visita ai principali lavori iniziati od in corso di studio da parte del Consorzio della Dora Baltea con i fondi incassati sulla Legge 959.

In rappresentanza del Presidente della Regione, On. Bondaz, assente dalla Valle, il dr. Bionaz assessore regionale alle finanze, porgeva il saluto alla Presidenza ed ai rappresentanti dell'Uncem ed ai dirigenti dei vari Consorzi di Bacino Imbrifero Montano convenuti

convenuti, erano pure presenti il rappresentante del Ministero dei LL.PP. dr. Cerbo, del Movimento Gente della Montagna, dr. Ramorino, il Sen. Trabucchi ed altre Autorità. I lavori venivano aperti dal Sen. Giraudo il quale dopo aver ringraziato gli intervenuti ed aver porto a loro mezzo il saluto ai Comuni ed alle popolazioni delle zone montane rappresentanti le Alpi e l'Appennino, puntualizzava la situazione della Legge 959 e la necessità di affrontarne la modifica, uniformandola ed armonizzandola meglio con le altre leggi esistenti in favore della montagna. In particolare il Senatore Giraudo si soffermava — in relazione alla 959 — sulle Leggi 991, sulla 1377 per

canoni, ed ancora il fatto che dei 25-26 miliardi maturati, non sia stata versata che una parte, una metà all'incirca, ed il problema complesso di relazioni tra sovracani, per quanto si riferisce ai comuni montani e per quanto si riferisce ai comuni rivieraschi, e più ancora per quanto si riferisce al bacino imbrifero montano ed alla delimitazione di questo bacino: tutto ciò insieme ci ha portati a questa vigilia, vigilia nella quale noi siamo impegnati come Unione dei Comuni Montani, direi, in sede ufficiale, perchè siamo stati ufficialmente invitati a studiare il problema e a proporre soluzioni per un perfezionamento della legge; anche se forse potrà essere quasi una legge nuova, se non sarà forse sol-

Rinviato al 20 ottobre il Convegno sul M.E.C.

Il Convegno indetto dalla nostra Unione per il Mercato Comune Europeo, che doveva aver luogo il 14 p.v., essendo per quella data ancora impegnato il relatore On. Mariano Pintus, alla Camera, in qualità di relatore sul bilancio del Ministero degli Interni, è prorogato al 20 c. m. I lavori avranno inizio alle ore 9,30 e si terranno nella sala dell'Auditorio Antoniano, in via Manzoni 1, in Roma.

FORMATO DA 18 COMUNI il Consiglio di Valle di S. Marco Argentano

Il 18 settembre u. s. I sindaci della seconda zona del Gruppo Appenninico della Provincia di Cosenza riuniti a San Marco Argentano hanno deciso di dar vita ad un Consiglio di Valle. La riunione era presieduta dall'avv. Pasquale Cosentino, Vice Presidente dell'Uncem, il quale, al termine della riunione, ha così telegrafato all'On. Giraudo Presidente dell'Uncem: «Sindaci seconda zona gruppo appenninico provincia Cosenza decidono costituire proprio Consiglio Valle. Riconfermano fiducia Uncem opera interessi comuni montani et inviano deferente ossequio. - Vice Presidente avv. Cosentino».

IL CONVEGNO AD AOSTA DEI DIRIGENTI B. I. M.

(Continuaz. dalla 1ª pag.)

imbriferi « fertili » (ove, cioè, non solo impianti). Per far ciò il sovracanone dovrebbe essere diviso in due diverse percentuali, la prima delle quali andrebbe ai comuni montani compresi nel bacino imbrifero interessato, la seconda invece andrebbe a costituire un « Fondo di solidarietà della Montagna », da distribuirsi fra tutti i comuni montani, siano o meno inclusi nei bacini fertili, in base a criteri prestabiliti.

Aperta quindi la discussione, vi hanno partecipato: l'on. Buz-zetti, V. Presidente del Consor-

zio dell'Adda, l'on. Fabiani per il Consorzio B.I.M. del Liri-Garigliano per la Provincia dell'Aquila, l'avv. Bosio, Presidente del Consorzio BIM Ticino per la provincia di Como, il rag. Andreoli, Presidente del Consorzio BIM Sarca Mincio, il dott. Piazzoni, Presidente del Consorzio BIM Ticino per la provincia di Varese, l'avv. Rinaldi per il BIM Brembo-Serio (Lago di Como), il dott. Kroigher, Presidente del Consorzio BIM Tagliamento, il dott. Fabbri del BIM Piave per la provincia di Treviso, l'avv. Oberto e l'ing. Vecellio.

I lavori venivano chiusi con l'incarico dato dall'assemblea alla

Presidenza dell'UNCHEM di predisporre uno schema di legge sostitutiva ed ordinativa dello attuale 959, da discutersi in un nuovo prossimo convegno dei Dirigenti i vari Bacini Imbriferi Montani di tutta Italia, convegno da tenersi possibilmente nel mese di ottobre.

La signorile ospitalità del Consorzio ospite della Dora Baltea, così egregiamente guidato dal Presidente Geom. Puppi e dal V. Presidente dr. Braun, portava quindi i convenuti alla visita delle principali località della Valle di Aosta, come già sopra ricordato.

AL CONVEGNO DI AOSTA

Dalla relazione dell'Ing. Vecellio su « L'Applicazione dell'Art. 3 della 959 »

« Rileggiamo attentamente assieme questo famoso art. 3.

« I Consorzi previsti dall'Art. 1 (o, nel caso che i Consorzi non fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano) possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso, e la fornitura diretta di energia elettrica.

« La quantità di tale energia, da concedersi secondo le richieste dei Comuni e dei Consorzi, è consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati ed a scelta di questi.

a) per la consegna annua, valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media;

b) per la consegna annua, valutata in cabina di trasformazione e a bassa tensione: chilowattora 300, per chilowatt di potenza nominale media »

« I Consorzi ed i Comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone dopo che il Ministro per i lavori avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'articolo 1. ».

Appare subito la nuova concezione, sostanzialmente differente, decisamente più favorevole ai Comuni a cui si è voluto ispirare la nuova legge: non si tratta più di un diritto solamente di opzione per una fornitura di energia a prezzo di costo, opzione da approvarsi dal Ministero e da esercitare e realizzare entro termini perentori e in complesso brevi dall'inizio della concessione; poiché:

1) la disposizione a favore dei Comuni ora non è condizionata da permessi o da oneri di costo e decorre con la entrata in esercizio degli impianti; in mancanza di altri accordi come vedremo subito, deve corrispondersi denaro, nella misura di 1300 lire per kW nominale medio di concessione;

2) viene lasciata facoltà ai Consorzi di optare per il sovracanone o per l'energia: e tale opzione può essere esercitata in qualsiasi tempo ed anche in forma parziale, cioè parte energia e parte denaro, senza incorrere nel pericolo della decadenza del diritto stesso;

3) l'energia, sempre a scelta dei Consorzi, può essere ritirata o direttamente dalle centrali di produzione o dalle linee elettriche od anche dalle cabine di trasformazione esistenti e più vicine ai Comuni interessati;

4) la quantità di energia corrispondente per kW nominale medio di concessione viene determinata rispettivamente in 400 kWh e 300 kWh se ritirata sulla alta o sulla bassa tensione;

5) non vi è più limitazione all'impiego dell'energia come nell'art. 52 della Legge preceden-

te, e ciò rappresenta evidentemente un importante vantaggio, sul quale mi propongo di ritornare più avanti;

6) a me spiace dover fare in questa sede dei ragionamenti forse troppo tecnici ma per mettere in rilievo un aspetto anche più sostanzialmente favorevole ai Comuni della nuova legge 959 è necessario riportare qui qualche cifra;

Nell'art. 52 si parlava di una quantità di energia non superiore ad 1/10 di quella ricavabile con la portata minima. Tenendo presente che sulle Alpi la portata minima scende circa ad 1/3 di quella media e sugli Appennini scende mediamente ad 1/5 di quella media, si deduce che le possibilità allora consentite ai Comuni era dal 2,5 al 3% per gli impianti Alpini e dell'1% e forse anche meno per gli impianti Appenninici.

La nuova Legge 959, riferendo il quantitativo di energia alla potenza media concessa elimina delle sperequazioni tra zone a condizioni idrologiche differenti e porta il beneficio, e stavolta non più aleatoria ma effettivo, ad un ordine dal 5 al 6%.

ENTITÀ E POSSIBILI IMPIEGHI DELL'ENERGIA

Prima di addentrarci nella discussione, desidero mettere in evidenza il significato economico e l'ordine in grandezza complessivo della corrispondenza, in denaro o in energia, del sovracanone di cui stiamo parlando;

in primo luogo la corrispondenza fissata tra corrispondenza in denaro o in energia, permette di fissare un « prezzo all'origine », diciamo così, di questa energia per i Comuni: lire 3,25 oppure 4,35 per kWh secondo che ritirata alla A.T. o alla B.T.;

poi, per una considerazione globale, è da tener presente che la produzione idroelettrica nazionale, dell'ordine di 30 miliardi di kWh annui, viene ottenuta da impianti con potenza nominale media di concessione (come risultava al 30-12-1956) di 5,2 milioni di kW. Da un conto approssimativo degli impianti risulta che quelli sottoposti al sovracanone rappresentano circa il 72% del totale e quindi 3.750.000 kWh medi: dall'anno 1957 sono però entrati in funzione altri impianti, per cui possiamo orientare i nostri conti su una cifra di 4 milioni di kW nom. medi.

Ora, se anziché optare per il sovracanone in denaro, tutti i Consorzi decidessero per il ritiro dell'energia, si avrebbe un quantitativo totale per tutta Italia rispettivamente di 1.600 milioni o 1.200 milioni di kWh secondo che valutato sull'alta o sulla bassa tensione.

Qualora invece decidessero tutti in favore del sovracanone in denaro, riferendosi sempre alla potenza media degli impianti soggetti al sovracanone, cioè a 4 milioni di kW nominali, medi, la cifra corrispondente risul-

terebbe di L. 5 miliardi e 200 milioni.

Abbiamo quindi da considerare da un lato tale cifra, dall'altro rispettivamente energia per 1.600 milioni di kWh sull'A.T. o 1.200 milioni di kWh sulla B.T.

A queste conclusioni dovevo appunto giungere, per richiamare su di esse la considerazione degli attori principali della vicenda: i Consorzi, o meglio i Comuni, da un lato; e le Società Idroelettriche dall'altro.

Non vi è dubbio che dell'energia a tali prezzi rappresenterebbe un chiarissimo incentivo per gli innumerevoli possibili impieghi: adeguato sviluppo dei pubblici servizi, maggiore sviluppo ed incremento dell'artigianato o della piccola industria, specialmente per quanto si riferisce alla lavorazione in luogo di tutti i prodotti della montagna; più larga applicazione per gli usi elettrodomestici; impiego per esigenze agricole fino al miglior sfruttamento dei relativi prodotti; bonifica di terreni ed irrigazione con particolare sviluppo dell'irrigazione a pioggia o fertirrigazione con le quali tanti problemi si risolvono proprio nelle zone di montagna morfologicamente così accidentate.

Pensiamo ad esempio al settore del turismo ed al suo sviluppo sempre maggiore in tutta la montagna! Quanta energia può esso richiedere ed assorbire?

Con ciò abbiamo sempre parlato di impiego locale e mai di commercio dell'energia, sembrandomi, benché l'art. 3 nulla dica al riguardo, che si andrebbe in tal modo fuori dello spirito della legge.

Gli impieghi ora detti risponderebbero invece, ed appieno, a quanto stabilito dall'art. 1 della Legge 959: che prevede appunto il progresso economico e sociale delle popolazioni della montagna!

PER I COMUNI VIABILITÀ E TRAFFICO

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha diramato recentemente una circolare nella quale, dopo aver preso spunto dal numero veramente elevato di incidenti stradali, ha precisato talune norme sulla circolazione stradale al fine di prevenire tali gravi inconvenienti.

Rilevato che le cause principali dell'accrescersi delle disgrazie e degli infortuni sono da imputarsi al comportamento degli utenti e all'insosservanza delle norme e delle prescrizioni che disciplinano la circolazione, il Ministero in attesa della prossima entrata in vigore del nuovo « codice della strada », invita gli organi e i funzionari responsabili a far osservare, nel modo più rigoroso, le attuali disposizioni perché « solo attraverso una opera costante, continua e inflessibile potrà raggiungersi

Prorogati i termini per la partecipazione ai corsi per dirigenti di cooperative agricole

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai due corsi di aggiornamento e di formazione per dirigenti di cooperative agricole, rispettivamente delle Marche e della Toscana, del Lazio e dell'Umbria, che si terranno presso l'azienda di « Casalina » della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia, è prorogato al 10 ottobre c.a.

Per ciascun corso della durata di giorni 30 sono disponibili 35 posti. Possono richiedere la partecipazione ai corsi coloro che risiedono in una delle regioni sopra indicate e che prestino da almeno due anni servizio, presso cooperative agricole, ovvero in mancanza di tale requisito, che abbiano conseguito la laurea in agraria, od in legge, o in scienze economiche o in scienze politiche, oppure un diploma di scuola media di secondo grado. Gli aspiranti dovranno presentare istanza al predetto Ministero, Direzione Generale dei Miglioramenti Fondiari, entro l'anzidetto termine, munita di un documento atto a dimostrare il possesso del requisito o titolo per la partecipazione ai corsi medesimi.

L'IMPORTANZA DELL'APICOLTURA

nella relazione del Dott. Zappi-Recordati al XVII Congresso Internazionale degli Apicoltori

Interessanti considerazioni sull'importanza delle api in un ordinato assetto dell'agricoltura sono state fatte dal Dott. Zappi-Recordati al XVII Congresso Internazionale degli Apicoltori, che si tiene in questi giorni a Roma.

Se si riflette che la maggior parte delle piante che interessano l'uomo appartengono al gruppo delle zoidiofile (cioè quelle che vengono fecondate ad opera degli animali) si comprende bene, ha rilevato il Dott. Zappi-Recordati, quali sarebbero i danni che deriverebbero all'agricoltura ove le api difettassero o venissero a mancare.

La funzione fecondativa delle api assume un'importanza straordinaria ove si rifletta che, in natura, nonostante l'esistenza di moltissime piante munite di fiori dotati di talamo completo (stami e pistilli), la regola finisce per essere la fecondazione incrociata e l'eccezione la fecondazione diretta od autogama, e ciò allo scopo di contenere ed evitare i dannosi difetti della consanguineità.

Da tutto ciò deriva — ha affermato il Dott. Zappi-Recordati — che le manifestazioni di apicoltori non devono essere considerate soltanto come una palestra di appassionati specialisti, ma delle assise nelle quali, oltre al consolidamento ed alla diffusione del culto delle api, si mettono in evidenza gli aspetti tecnici ed economici caratteristici di un'attività che la natura ha voluto legata alla determinazione ed al miglioramento delle produzioni agrarie.

Al Congresso partecipano oltre 700 Delegati provenienti da tutti i Paesi del mondo, che in questi giorni mettono a punto i problemi tecnici, economici e legislativi del settore apistico nelle tre sezioni in cui i lavori sono stati suddivisi.

Indetta dalla Comunità Montana di Val Camonica

VIII Mostra bovina della montagna a Edolo

Dal 4 al 5 Ottobre p. v., organizzata e indetta dalla Comunità Montana della Valle Camonica in collaborazione con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Brescia, avrà luogo a Edolo l'8 Mostra Bovina della Montagna. Alla importante manifestazione zootecnica, ormai brillantemente affermata, verranno esposti 350 bovini di razza bruno alpina iscritti al Libro Genealogico provenienti dai Centri di Selezione della Valle Camonica e dalla riviera del Lago d'Iseo. A cura della Comunità Montana della Val Camonica, per l'occasione, è stato edito un accurato catalogo comprendente il Libro Genealogico dei soggetti della Razza Bruno Alpina che parteciperanno alla Mostra Bovina della Montagna.

A VERONA

La razza bruno alpina alla Fiera d'Autunno

La caratteristica fondamentale della Fiera Autunnale di Verona, che anche quest'anno si svolgerà nella città scagliata dall'11 al 15 ottobre prossimo, è sempre stata la sostenuta e generale vivacità nelle contrattazioni, che da anni fa registrare prezzi soddisfacenti sia per i compratori, sia per i venditori, dando luogo ad un volume assai consistente di affari.

Questo imponente mercato, che raduna un gran numero di cavalli e bovini nazionali ed esteri, offrirà una ampia possibilità di scelta agli allevatori, specie nel campo dei bovini in quanto vi saranno presentati per lo più soggetti delle razze d'allevamento, « Bruna Alpina » « Pezzata Nera » e « Simmenthal », provenienti dalla Svizzera, dall'Olanda, dalla Austria, dalla Danimarca e probabilmente dalla Svezia. Dalla Jugoslavia e dall'Ungheria giungeranno invece animali da carne e da lavoro.

Nella Fiera vera e propria hanno poi grande importanza, nella edizione autunnale, i Concorsi indetti dal Ministero dell'Agricoltura a scopi tecnici: tra questi il primo posto spetta, anche per l'importanza nazionale che ha da tempo assunto, il 3° Mercato-Concorso Nazionale del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido e del Cavallo Avalignese. Questo Mercato-Concorso, molto sentito e compreso dagli Organi Ministeriali che lo hanno dotato di premi in danaro riconoscendone la portata e la funzione, riveste una particolare importanza anche perché sviluppa un'efficace azione propagandistica e mercantile. Ciò è dimostrato dal fatto che dalle originarie zone di allevamento i puledri interi di due anni e mezzo di età, forniti di pregevoli caratteristiche genealogiche e morfologiche, si vanno diffondendo, con ottimi risultati, in tutte le regioni d'Italia.

La più tradizionale delle manifestazioni che la Fiera di Verona dedica al settore ippotecnico, cioè la 21ª Rassegna del Cavallo da Tiro Pesante rapido, verrà curata, come di consueto, in maniera particolare con l'ausilio dell'Istituto Incremento Ippico di Ferrara. Saranno presentati, da parte degli allevatori privati, puledri e stalloni, nonché puledre e fattrici, di quel tipo di cavallo derivato dal bretone che è stato appositamente selezionato per un proficuo impiego nel settore agricolo. Il miglior stallone partecipante alla Rassegna, verrà proclamato « Campione

d'Italia del cavallo da Tiro Pesante Rapido per il 1958 ».

Per quanto concerne i bovini particolare attenzione merita il 3° Mercato-Concorso Nazionale Torelli della razza Bruna Alpina al quale verranno ammessi soltanto i soggetti da otto a diciotto mesi di età, nati ed allevati nei centri di selezione, muniti di certificato genealogico e suddivisi in tre sottosezioni corrispondenti alle zone di pianura ricca e irrigua, di pianura asciutta o di prima collina e di montagna.

Questa iniziativa, spontaneamente valorizzata dal Ministero dell'Agricoltura che ha voluto dotarla di premi in danaro, si è notevolmente sviluppata di anno in anno in quanto offre agli acquirenti di tutta Italia la possibilità di scegliere, con le migliori garanzie genetiche, sanitarie e morfologiche, dei soggetti già vagliati attraverso una rigorosa selezione, all'origine, nonché classificati dalla Giuria preposta al Concorso stesso.

Un'altra manifestazione del massimo rilievo sempre attinente al settore dei bovini e che viene a completare il panorama della razza Bruna Alpina sarà costituita dal 1° Mercato Nazionale Organizzato di Vitelle, Manze e Giovenche.

Questa iniziativa riferentesi al materiale femminile della razza Bruna Alpina, cominciata nel 1957 come « Mostra » si è trasformata quest'anno, per volere del Ministero della Agricoltura, in un « Mercato Nazionale Organizzato » che l'Associazione Italiana Allevatori ha preparato, in collaborazione con la Fiera di Verona, in tutti i suoi particolari.

L'iniziativa viene così a completare, creando l'occasione per un proficuo incontro fra domanda ed offerta degli allevatori di vitelle, manze e giovenche selezionate, il quadro degli allevamenti nazionali della razza Bruna Alpina.

Un programma, quello della Fiera Autunnale, di grande impegno e di notevole interesse per tutto il settore zootecnico nazionale.

Ecco il programma delle manifestazioni: 12-15 Fiera Cavalli e Bovini ed esteri - 11-12 3° Mercato-Concorso Nazionale Torelli di razza Bruna Alpina - 11-12 1° Mercato Nazionale di vitelle, manze e giovenche di razza Bruna Alpina - 11-13 3° Mercato-Concorso del Cavallo Agricolo Italiano da T.P.R. e del Cavallo Avalignese - 11-13 21ª Rassegna del Cavallo da Tiro Pesante Rapido.

PER SALVAGUARDARE il mercato del burro un nuovo Congegno

Il problema delle importazioni del burro è stato affrontato nel corso di una serie di riunioni tenutesi presso il Ministero dell'Agricoltura, con la partecipazione di esponenti delle organizzazioni agricole industriali e commerciali interessate alla produzione ed al commercio burriero.

Nel corso delle riunioni è stato studiato l'applicazione di un congegno che consenta le importazioni nella misura necessaria ad integrare le deficienti disponibilità nazionali durante la stagione autunno-invernale, ma che eviti il ribasso del prezzo al di sotto del minimo di lire 650 stabilito con il decreto del 22 marzo scorso.

Il congegno consisterebbe in uno sfioramento del prezzo, in modo che il burro estero sia immesso sul mercato italiano non al di sotto delle 650 lire il Kg. e nel contempo, nel controllo delle quantità attraverso le licenze.

Sulla interpretazione della legge 1377

del Senatore FRANCESCO SPEZZANO

Fin dal febbraio ultimo scorso, saputo di alcune perplessità del Ministero delle Finanze sulla interpretazione della legge 4 dicembre 1956 numero 1377, il provvedimento cioè in base al quale il detto «Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive provincie un ulteriore canone annuo a carico del concessionario fino a 436 lire per ogni Kwh nominale concesso» mandai al Ministero due copie della legge surricordata e dei relativi lavori parlamentari, certo che ogni perplessità sarebbe sparita. Mi illudevo! Infatti il

Ministero, in risposta alla istanza della provincia di Cosenza e dei Comuni di Aprigliano, S. Giovanni in Fiore, Caccuri e Cerenzia, con lettera in data 10 luglio, comunica quanto segue: «...la sapracitata Amministrazione Provinciale di Cosenza nonché i pure citati Comuni di S. Giovanni in Fiore, Aprigliano, Caccuri e, inoltre, il Comune di Cerenzia, con istanze, rispettivamente, in data 30 gennaio 1957 n. 1716, 12 febbraio 1957 n. 932, 21 febbraio 1957 n. 309, 28 febbraio 1957 e 9 maggio 1957 n. 686 hanno chiesto, in applicazione della legge 4 dicembre 1956 n. 1377 che ha sostituito il citato art. 53 del T. U. 11-12-1953 n. 1775, la liquidazione del predetto sovracanone.

Al riguardo, questo Ministero deve far rilevare che la summenzionata legge 4 dicembre 1956 n. 1377 ha carattere modificativo ma non innovativo al più volte citato art. 53 del T.U. 11-12-1953 n. 1775 avendo fissato nuovi criteri di liquidazione e ripartizione del sovracanone, ma non ha inteso estendere tale istituto a rapporti ai quali non fossero applicabili le disposizioni contenute nel predetto art. 53, perché precedenti all'istituzione del sovracanone stesso.

«Tanto premesso, questo Ministero dichiara di non poter accogliere le richieste di liquidazione del sovracanone in dipendenza della derivazione d'acqua in parola avanzate, come sopra detto, ai sensi della legge 4-12-1956 n. 1377, dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza e dai Comuni di S. Giovanni in Fiore, Aprigliano, Caccuri e Cerenzia».

In seguito a tale enormità ho subito presentato una interpellanza con richiesta di urgenza e mi riservo di tornare sull'argomento in sede di discussione di bilancio del Ministero delle Finanze. Ma intanto mi pare opportuno precisare, per i nostri lettori e per gli amministratori dei Comuni rivieraschi, come stanno le cose.

L'articolo 2 della legge succitata che riportiamo integralmente dice: «Per tutte le concessioni già assentite, comprese quelle per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1957». Come ognuno vede la lettera della legge non lascia alcun dubbio. Infatti è precisa «tutte le concessioni già assentite» e per evitare qualsiasi dubbio e qualsiasi esclusione aggiunge «comprese quelle per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone».

Più larga di così la legge non poteva essere; anzi non si riesce nemmeno ad immaginare una disposizione

del re. Si è creato infatti dei dubbi che non hanno nemmeno sfiorato le società idroelettriche. Queste, nei loro bilanci, considerano infatti già scontata l'immediata applicazione della legge, tanto che nella relazione del Consiglio dell'Assemblea dei soci dell'ANIDEL si legge: «...a partire dal 1° gennaio 1957 dovrà essere versato il sovracanone, in relazione alla intera potenza di concessione e senza alcun criterio limita-

ne più comprensiva. Nessun dubbio, nessuna perplessità, nessun cavillo, nessuna scappatoia la lettera della legge consente. Ma se tutto ciò non bastasse potremmo ricorrere ai lavori parlamentari che parlano ancora più chiaramente. Infatti, ammaestrato di quanto era avvenuto e avviene per la applicazione della legge n. 959, proprio chi scrive, in sede di discussione della legge di cui ci occupiamo aveva presentato due emendamenti che ritirò in seguito alla seguente dichiarazione del governo, tanto risolutiva quanto impegnativa:

«Comunque debbo ricordare che in tutte le discussioni che sono state fatte tra le Amministrazioni dello Stato, in seno alla VII Commissione della Camera e in Assemblea plenaria, il Governo ha sempre inteso parlare di «modifica» dell'art. 53. E' chiaro quindi che non faccio delle difficoltà, parlando sul merito di questo emendamento, di dichiarare che si tratta di una modifica dell'art. 53 e spero che questa affermazione sia sufficientemente chiara ed idonea ad evitare qualsiasi dubbio. Per quanto riguarda l'art. 2 debbo assicurare gli On.li senatori che l'interpretazione che il Governo ne dà è precisamente questa: che a partire dal 1° gennaio 1957 queste nuove norme che modificano quelle dell'art. 53, debbano essere applicate a tutte le concessioni, nessuna esclusa. Anche circa la retroattività si sono avute discussioni animate, ma a questo riguardo a nome del Governo io mi sono opposto nel modo più assoluto. Resta chiaro quindi che dal 1° gennaio 1957 tutte le società elettriche per ogni kwh concesso debbono pagare questo canone, ferma restando la facoltà di cui all'art. 1 sul limite massimo dell'impostazione e sulla sua gradualità. Ritengo pertanto che non occorra fare le modifiche proposte dal Sen. Spezzano alle quali non mi oppongo in via sostanziale preoccupandomi soltanto di non far tornare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. Concludendo, spero che questi miei chiarimenti siano sufficienti all'interpretazione della legge oggi alla Commissione e domani a chi dovrà applicarla».

Stando così le cose, come si possono spiegare, anche se non giustificare, i dubbi del Ministero delle Finanze? Per interpretarli in modo benevolo bisogna supporre che non siano stati letti né l'articolo due della legge né i lavori parlamentari, che, come abbiamo visto, non consentono né dubbi né perplessità.

Nonostante tutta la benevolenza resta sempre inspiegabile la condotta del Ministero delle Finanze sotto un altro aspetto. Infatti il Ministero nei riguardi della legge di cui ci interessiamo è stato — come suol dirsi — più realista

UN DECRETO MINISTERIALE per le provvidenze creditizie per la zootecnia

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E
PER LE FORESTE

Vista la legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni per la attuazione delle cennate provvidenze;

Decreta:

Art. 1. — Ai finanziamenti previsti all'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 777, sono applicabili, in quanto non contrastanti con la legge stessa e col presente decreto, le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e le norme regolamentari approvate con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1928..

Per gli atti e le formalità concernenti le operazioni suindicate si applicano le agevolazioni tributarie previste all'art. 21 della citata legge n. 1760, del 5 luglio 1928, e le riduzioni degli onorari notariali di cui al regio decreto-legge 19 marzo 1931, numero 393.

Art. 2. — I finanziamenti di cui alla legge 8 agosto 1957, numero 777, possono essere concessi a favore esclusivo di agricoltori, singoli od associati, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

Nella concessione dei finanziamenti saranno osservati i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto Presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317.

Art. 3. — Le domande per la concessione di prestiti o mutui devono essere presentate all'istituto od ente finanziatore per il tramite del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

L'Ispettorato esprime il proprio parere sulle domande, pronunciandosi sulla congruità della spesa prevista e sulla rispondenza tecnica ed economica degli acquisti e delle opere in relazione all'ordinamento produttivo dell'azienda ed alle possibilità di sviluppo dell'attività zootecnica, e determina inoltre la durata del periodo di ammortamento dell'operazione richiesta, nei limiti previsti dal successivo art. 6.

I prestiti diretti all'acquisto di bestiame saranno concessi in rapporto alle capacità produttive e ricettive dell'azienda e sempreché l'allevamento abbia carattere agricolo.

I prestiti o mutui destinati all'esecuzione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio dei prodotti saranno

concessi nei limiti in cui gli impianti medesimi siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno delle aziende agricole, singole od associate, cui debbono servire e si inseriscano nella struttura delle aziende stesse in modo da formare con gli altri fattori produttivi un complesso organico unitario.

Nell'esprimere il proprio parere l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura avrà riguardo anche alla capacità professionale dei richiedenti il prestito od il mutuo.

Art. 4. — I finanziamenti previsti all'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 777, potranno concedersi con preferenza:

a) per l'acquisto di animali giovani di razze da carne da destinare all'ingrasso o all'allevamento in particolare bovini;

b) per l'acquisto di mezzi ed attrezzature d'uso zootecnico, in particolare se destinati alla produzione ed allevamento del pollame;

c) per l'acquisto di mangimi, in particolare se a favore di agricoltori che provvedono all'acquisto dei mezzi o delle attrezzature di cui alla lettera b);

d) per la costruzione e la sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio dei prodotti degli animali da carne.

Art. 5. — La concessione dei prestiti o mutui previsti dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, viene effettuata dagli istituti ed enti finanziari nei limiti della possibilità delle somme anticipate ai sensi dell'art. 2, secondo capoverso, della legge stessa.

Alle adunanze dei Consigli di amministrazione, dei Comitati

centrali di credito o di altri organi deliberanti degli istituti od enti, allorché debbano essere adottate decisioni sulle richieste di concessione dei prestiti o mutui, partecipa con voto deliberativo l'ispettore provinciale dell'agricoltura che ha espresso parere sulle richieste medesime.

Qualora la concessione del prestito o mutuo non sia deliberata da un organo collegiale dell'Istituto o ente, ma da un dirigente o funzionario, questi, prima di decidere, sentirà l'ispettore provinciale suddetto. Nei casi di difformità di pareri decide l'organo collegiale di cui al secondo comma.

Gli istituti od enti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a mezzo di elenchi riepilogativi periodici distinti per le varie categorie di operazioni, gli estremi delle deliberazioni adottate con l'importo dei prestiti o mutui concessi, nonché l'ammontare delle relative somministrazioni.

Art. 6. — L'ammortamento delle operazioni che saranno poste in essere dagli istituti ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, sarà effettuato in un periodo non superiore:

a) ad un anno per i prestiti destinati ad acquisto di mangimi;

b) a due anni per i prestiti destinati ad acquisto di animali giovani da ingrasso;

c) a quattro anni per i prestiti da impiegare per l'acquisto di animali giovani appartenenti a razze con attitudine alla produzione da carne, esclusi i maschi, da destinare all'allevamento;

d) a cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di mezzi ed attrezzature di uso zootecnico oc-

correnti all'allevamento di animali da carne;

e) a sette anni per i prestiti o mutui destinati alla costruzione o sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio dei prodotti degli animali da carne.

Le operazioni di prestito di cui alle lettere a), b), c) e d) saranno somministrate in un'unica soluzione all'atto della concessione del prestito, quelle di prestito o mutuo di cui alla lettera e) in tre soluzioni, di cui la prima, non inferiore al 50%, all'atto della concessione del prestito o mutuo, la seconda in base a stato di avanzamento, la terza a saldo, a seguito di collaudo effettuato dallo ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

La durata di esecuzione delle opere di cui alla lettera e) non potrà eccedere i 12 mesi dalla prima somministrazione del prestito o mutuo.

I prestiti o mutui saranno estinti in annualità o semestralità posticipate costanti, comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, maggiorate del compenso spettante agli istituti od enti.

L'inizio dell'ammortamento avrà luogo il 1° gennaio ed il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del saldo del prestito o mutuo.

Per il periodo di preammortamento, che non potrà superare i 6 mesi per i prestiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed i 18 mesi per i prestiti o mutui di cui alla lettera e), i beneficiari il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento saranno tenuti a corrispondere, sulle somministrazioni erogate, l'interesse semplice posticipato, nella misura che verrà stabilita nel decreto interministeriale di cui all'art. 3 della legge, maggiorato del compenso spettante agli istituti od enti.

Art. 7. — Le somme che affluiranno al Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnica, istituito ai termini dello art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 777, saranno versate in un conto corrente fruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Le disponibilità del Fondo saranno concesse in anticipazione agli istituti od enti esercenti il credito agrario per la erogazione dei prestiti o mutui previsti allo art. 6, con decreti del Ministero per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, al tasso di interesse stabilito nei decreti stessi.

Per la concessione delle anticipazioni, di cui al precedente comma, si terrà conto, fra l'altro dell'opera svolta dagli istituti od

A VARESE

IL PROGRAMMA DI ATTIVITA' del bacino imbrifero montano del Ticino

Pubblichiamo il programma di attività del Consorzio del B.I.M. Ticino della Provincia di Varese, sottolineandone due aspetti positivi che possono dare indicazioni di carattere generale.

1) L'inquadramento dei Consigli di Valle nel Bacino Imbrifero. Il concetto espresso dall'UNCHEM che la Zona montana, delimitata ai fini della costituzione del Consiglio di Valle o della Comunità, debba essere uguale o un sottomultiplo del Bacino imbrifero, trova nel Consorzio di Varese una evidenza pratica. Se, infatti, non fossero inclusi nel perimetro del BIM quelle parti di Comune non montano citate nella relazione, i quattro Consigli di Valle avrebbero potuto, in applicazione dell'art. 13 del D.P. 10 giugno 1955 n. 987, assumere di pieno diritto le funzioni di Consorzio BIM, previo riparto dei sovracani loro spettanti, oppure avrebbero potuto costituire il Consorzio di Bacino, ma come Consorzio di II Categoria.

2) L'impiego dei sovracani per la manutenzione di opere pubbliche (nella fattispecie delle strade ex militari), indica anche ai Consigli di Valle uno dei compiti che sarà necessario assumano con il progredire sia della loro organizzazione, sia del loro inserimento nella vita amministrativa del nostro Paese.

Il Consorzio B.I.M. Ticino costituito in Provincia di Varese nel 1955/1956 è entrato in funzione solo negli scorsi mesi con l'incasso del primo fondo di sovracani per venti milioni, cui si aggiungeranno nelle prossime settimane altri sessanta milioni, ora giacenti alla Banca d'Italia.

Tale Consorzio opera interessando tutti i 39 Comuni Montani del varesotto (costituiti a loro volta in quattro Consigli di Valle) ed altri otto Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano poiché hanno parte di territorio a quota superiore ai 500 metri s.m., ma non hanno la qualifica di «Montani». Per tale ragione in questa Provincia non è stato possibile ai Consigli di Valle costituirsi direttamente in Consorzio di Bacino Imbrifero per amministrare i fondi dei sovracani.

Il programma di attività del Consorzio, approvato dalla Assemblea Generale del 10 maggio 1958, è stato predisposto con la seguente procedura:

1) Inchiesta in tutti i Comuni del Consorzio, con apposito questionario, in modo da inventariare tutte le necessità dei Comuni, in ordine ai possibili interventi del Consorzio, con esclusione quindi delle opere di interesse prettamente comunale;

2) Discussione dei risultati dell'inchiesta in riunioni di Sindaci nei Consigli di Valle e formazione di una graduatoria delle opere da realizzare in ciascuna «Zona», avuto riguardo a quelle più urgenti e a quelle interessanti più di un Comune;

3) Riesame del programma generale da parte del Consiglio direttivo del Consorzio;

4) Approvazione da parte dell'Assemblea.

Sono previsti, ed in atto, lavori stradali per arterie di collegamento di frazioni montane col capoluogo del Comune. In genere sono strade mantenute, della lunghezza da 4 a 7 Km. (Bisuschio - Pogliana, Cittiglio - Vararo, Casalzuigno - Arcumeggia, ecc.) quando non sia il caso di frazioni non collegate con strade carrozzabili. Monteviasco (300 abitanti), ad esempio, per collegarsi col capoluogo del Comune (Curiglia Monteviasco) ha una mulattiera di 5 Km. e per costruire la strada occorrerebbe spendere almeno 250 milioni, per cui si pensa ad una funivia che ne costerebbe solo 40.

Bassano di Tronzano è un'altra frazione, con 200 abitanti, che non ha ancora completato la strada, costruita per il solo primo tratto con contributo statale.

Altri interventi nel settore stradale, a parte la bitumatura di qualche arteria a carattere intercomunale per la quale non è prevista la provincializzazione in base alla recente legge, sono riservati a strade montane ed ex militari. In Provincia di Varese sono state costruite strade militari nelle zone più belle della montagna per 150 Km. Tali strade sono in gran parte abbandonate perché i Comuni non hanno la possibilità di prov-

(Continua in 4° pag.)

CORSI DI AGGIORNAMENTO per dirigenti di cooperative agricole

L'Ufficio Stampa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste informa che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai due corsi di aggiornamento e di formazione per dirigenti di cooperative agricole, rispettivamente delle Marche e della Toscana, del Lazio e dell'Umbria, che si terranno presso l'azienda di «Casilina» della Fondazione per l'Istruzione Agraria di Perugia, è prorogato al 10 ottobre c.a. Per ciascun corso della durata di giorni 30 sono disponibili 35 posti. Possono richiedere la partecipazione ai corsi coloro che risiedono in una delle regioni sopraindicate e prestino da almeno due anni servizio presso cooperative agricole, ovvero, in mancanza di tale

requisito, che abbiano conseguito la laurea in agraria od in legge, o in scienze economiche, o in scienze politiche, oppure un diploma di scuola media di secondo grado. Gli aspiranti dovranno presentare istanza al predetto Ministero, Direzione Generale dei Miglioramenti Fondiari, entro l'anzidetto termine, munita di un documento atto a dimostrare il possesso del requisito o titolo per la partecipazione ai corsi medesimi. Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Direzione Generale dei Miglioramenti Fondiari, Divisione VIII od agli Ispettorati dell'Agricoltura del Lazio, delle Marche, della Toscana e dell'Umbria.

(Continua in 4° pag.)

A VARESE

Il programma di attività del B. I. M. del Ticino

(Continuaz. dalla 3ª pag.)

vedere alla manutenzione nemmeno ordinaria, come la pulizia delle cunette e delle tombature, e sono strade sulle quali si avventura il turismo festivo di massa, con utilitarie e scuoteri.

E' prevista la sistemazione straordinaria di circa 60 Km. di tali strade nonché l'ordinaria manutenzione, col contributo finanziario dei Comuni per lo stipendio ai cantonieri.

Una iniziativa particolare per finanziare opere stradali per 100 milioni e opere di fognatura per 60 milioni, si concreta con lo accantonamento per dieci anni dell'importo rispettivamente di 50 e 30 milioni col quale acquistare cartelle fondiarie con la resa del 6 per cento annuo di interessi. Con tale resa si contribuirà col 3 per cento di interesse sui mutui che i Comuni contrarranno per esecuzione di determinate opere, quali la costruzione di strade intercomunali.

Per sistemazione e costruzione di acquedotti e pubblica illuminazione, nelle frazioni, il Consorzio interviene con contributi ai Comuni che vanno dal 70 all'80 per cento della spesa. In qualche caso provvede direttamente nel settore agricolo saranno realizzati dal Consorzio in collaborazione con altri Enti.

Il programma Consorziale è completato con una serie di opere a vantaggio diretto delle popolazioni delle zone montane. Alcune di prossima realizzazione sono rappresentate da contributi per la sistemazione di case rurali; altri contributi sono previsti per dotare le imprese artigiane di macchinari moderni, altri ancora sono destinati alla sistemazione di servizi igienici in alberghi di IV

categoria, locande pensioni che nei mesi estivi ospitano i villeggianti.

Infine, saranno assegnati contributi per attrezzature di scuole professionali, diurne o serali, non statali, e borse di studio per la frequenza di scuole professionali e tecniche e per la preparazione a professioni tipiche quali cuochi e camerieri. Corsi agricoli specializzati saranno pure svolti ad integrazione del programma disposto dagli Enti provinciali.

Non mancheranno iniziative di carattere turistico tese a valorizzare sempre di più le zone montane della Provincia.

Tale programma per il biennio 1958/1959 prevede la spesa di 250 milioni e proseguirà negli anni seguenti con interventi di circa 50 milioni annui per iniziative a favore del progresso delle popolazioni.

Obiettivo della azione del Consorzio è di rendere possibile ad ogni comunità di godere dei servizi indispensabili di strade, acquedotti, fognature, illuminazione, non per trattenere a forza le genti in montagna, ma per rendere loro meno dura la vita; di pari passo con questa azione si svolgerà l'attività per aumentare il reddito in agricoltura attraverso il potenziamento delle iniziative consorziali, l'allevamento del bestiame e la produzione di legname d'opera nel vasto comprensorio di 50 mila ettari di proprietà comunali e private destinate a bosco.

E' un programma che, pur nella limitatezza dei mezzi a disposizione, si prefigge di affrontare per tentare di risolverli problemi da decenni sul tappeto. E' da augurarsi che al consorzio non difettino i fondi necessari.

(Continuaz. dalla 3ª pag.)

esercenti il credito agrario nei settori di attività previsti dalla legge stessa, delle zone in cui gli istituti od enti operano in relazione agli interessi che si intendono promuovere con le provvidenze creditizie, nonché della struttura organizzativa di essi in rapporto al particolare tipo di attività.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con propri provvedimenti, potrà determinare lo utilizzo delle anticipazioni, concesse ai sensi del presente articolo, tra le varie categorie di interventi.

Art. 8. — Le anticipazioni concesse agli istituti od enti ai termini del precedente art. 7 saranno da essi accreditate ad appositi conti denominati « legge 8 agosto 1957, n. 777, - Fondo di rotazione per la zootecnica ».

Tali anticipazioni saranno fruttifere di interesse, nella misura che verrà stabilita dal decreto interministeriale previsto all'art. 3 della legge, a decorrere dalla data del prelevamento dal conto corrente di cui al primo comma dell'art. 2 della legge.

Saranno parimenti accreditate al conto di cui al primo comma del presente articolo, e fruttifere degli interessi nella misura come sopra prevista, le somme versate dai beneficiari per interessi di preammortamento, per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate.

Nei casi di accertata lentezza nell'impiego delle anticipazioni è in facoltà del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di stornare le anticipazioni medesime in tutto o in parte, a favore di altri istituti o del Fondo.

Art. 9. — Le annualità o semestralità di ammortamento dovute dai beneficiari — dedotti i compensi spettanti agli istituti — dovranno essere versate, a cura degli istituti stessi, al Fondo, presso la Tesoreria centrale, alle scadenze stabilite nei rispettivi piani di ammortamento e ciò an-

che se i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.

Parimenti, alle scadenze stabilite, dovranno essere versate al Fondo, le somme dovute dai beneficiari per gli interessi di preammortamento, dedotti i compensi spettanti agli istituti, nonché gli interessi maturati sulle somme accreditate al conto di cui al precedente art. 8.

Le somme riversate al Fondo dagli istituti dovranno, dedotta la rata di ammortamento del prestito di cui all'art. 1 della legge, relativa alla scadenza del semestre successivo, essere destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni e saranno ripartite con le stesse modalità previste al precedente art. 7.

In caso di ritardo versamento al Fondo delle somme dovute dagli istituti ai termini del presente articolo, gli istituti stessi saranno tenuti al pagamento degli interessi di mora calcolati nella misura di tre punti e mezzo superiori al tasso stabilito.

Art. 10. — Nel caso che il prestatario od il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovrà versare all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi.

Se il mutuatario o prestatario restando semplice maturati, oltre ad un'annualità del compenso spettante, intende estinguere anticipatamente il mutuo o il prestito durante il periodo di ammortamento, dovrà versare il residuo debito capitale maggiorato degli interessi alla data del riscatto, oltre ad un'annualità del compenso spettante allo istituto.

Gli istituti accrediteranno gli importi delle estinzioni anticipate, previa deduzione di una quota pari ad una annualità del compenso loro spettante, al conto di cui al precedente art. 8 e saranno tenuti a versare al Fondo di rotazione gli importi stessi alla prima delle scadenze stabilite al precedente art. 9.

Art. 11. — Per le operazioni di

cui al presente decreto verrà tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilità con le quali si metteranno in evidenza:

a) l'ammontare delle anticipazioni concesse;

b) l'ammontare delle somministrazioni corrisposte ai beneficiari;

c) l'ammontare degli interessi maturati sul conto di cui al precedente art. 8;

d) gli interessi dovuti dai beneficiari nel periodo di preammortamento;

e) le rate di ammortamento dovute dai beneficiari;

f) l'ammontare di ciascuna estinzione anticipata;

g) i compensi tratti dagli istituti.

Gli istituti trasmetteranno semestralmente al Ministero della agricoltura e delle foreste gli estratti dei conti relativi alla gestione di cui al primo comma del presente articolo.

Sulla base di tali risultanze il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunicherà a quello del tesoro l'ammontare delle somme da riservare al Fondo da parte degli istituti.

Art. 12. — Ai fini dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro potranno chiedere, sia agli istituti che ai beneficiari, tutti i dati, le notizie ed i documenti occorrenti per la esplicazione della loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e sui prestiti o mutui con tali anticipazioni concessi e somministrati.

Detti Ministeri potranno inoltre disporre verifiche sulle gestioni delle anticipazioni di cui al precedente art. 7 ed accertare la situazione dei prestiti o mutui concessi e somministrati e la regolarità delle relative operazioni.

Gli istituti sono tenuti ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli ed ispezioni di cui al

precedente comma, in modo da rendere sollecito ed efficiente lo svolgimento delle relative operazioni.

Art. 13. — Con decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministero per le finanze potrà essere consentita a favore degli agricoltori beneficiari dei finanziamenti previsti dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, l'importazione, in esenzione da dazio, di bestiame, da destinare ad allevamento per ingrasso, nei limiti di contingenti da stabilirsi in rapporto alle esigenze delle aziende agricole, tenuto conto della disponibilità del suddetto bestiame nel mercato interno.

Il bestiame da ammettere in esenzione da dazio di importazione rientra nelle seguenti specie e categorie:

a) bovini:

vitelli, castrati, od interi, da destinarsi direttamente all'ingrasso;

giovenche gravide di razze idonee alla produzione della carne, ambientabili in determinate zone;

b) suini.

Il contingente di cui al primo comma del presente articolo è determinato su proposta di apposita Commissione centrale, così costituita:

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola) con funzioni di presidente;

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dei miglioramenti fondiari);

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli);

da un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane);

da un rappresentante dell'As-

sociazione italiana allevatori;

da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di segretario.

La concessione della esenzione da dazio di importazione è subordinata al rilascio da parte dei tecnici del Ministero della agricoltura e delle foreste di appositi certificati di colfauco da esibire all'ufficio doganale, da cui risultino:

gli estremi dell'autorizzazione concessa;

la rispondenza della specie, razza e categoria;

la idoneità dei soggetti;

la destinazione dei capi colfauco.

Le domande intese ad ottenere l'esenzione da dazio doganale per l'importazione di giovani bovini interi dovranno essere corredate dall'impiego, da parte dello interessato, di marcare i soggetti in modo indelebile, nonché di inviarsi alle aziende in cui ne verrà effettuato l'ingrasso e di vincolarli alla destinazione prevista.

La vigilanza sulla destinazione dei soggetti di cui al comma precedente è devoluta alle Commissioni approvazione tori di cui all'art. 6 della legge 29 giugno 1929, n. 1366.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di richiedere analogo impegno anche per l'ammissione in esenzione da dazio di importazione delle altre categorie di bovini previste.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Il Montanaro d'Italia

è inviato gratuitamente a tutti gli

Enti ed ai Comuni

associati della

Unione.

Il Montanaro al mercato

NOTA ECONOMICA

Nel mese di settembre, il mercato agricolo non ha manifestato, nel suo complesso, quella ripresa di attività che normalmente si verifica in questo periodo che segue la pausa delle festività estive.

Prendiamo a considerare i singoli settori di maggiore importanza per l'economia aziendale delle zone collinari e montane che maggiormente interessano la rassegna.

Il mercato del frumento tenero ha continuato a registrare l'andamento debole che lo ha caratterizzato fin dall'apertura della campagna in atto. Ovunque prevale l'offerta, conseguenza di un raccolto eccezionalmente abbondante — che si ritiene superi di fatto i 95 milioni di quintali fino ad oggi previsti — per cui i prezzi praticati dalla libera contrattazione sono inferiori a quelli ufficiali di ammasso. Infatti, le quotazioni prevalenti per i frumenti teneri mercantili oscillano da 6.000 a 6.300 lire il quintale e solo per le qualità fini si raggiungono le 6.700 lire; eccezionalmente, e solo per alcune partite di qualità inferiore si scende alle 5.900 lire il quintale. Mediamente, tali prezzi sono inferiori di 400-500 lire il quintale per i tipi fini e di 800-900 lire per i tipi correnti, a quelli che si realizzavano l'anno scorso alla stessa epoca.

I cereali minori sono in genere quotati relativamente meglio. La segale, di nuovo raccolta è stata pagata: a Varese da 5.200

a 5.500 lire il q.le
a Torino da 5.150
a 5.350 lire il q.le
a Sondrio da 5.000

a 5.450 lire il q.le

Tendenzialmente in diminuzione i prezzi delle patate, le cui disponibilità si segnalano, al momento, più che sufficienti in relazione anche ad una produzione prevista di circa 34 milioni di quintali.

Le quotazioni praticate sui luoghi di produzione sono state le seguenti, in lire per quintale:

Como a pasta bianca 2.200
Como a pasta gialla 1.900
Varese bianca di Saronno 2.600
Varese gialla di Origgio 1.900

Napoli comune di Nola 1.800
Avellino comune di Montoro 2.000

Fra i prodotti ortofrutticoli di maggiore interesse, il mercato della frutta secca ha esordito, con la nuova produzione, in modo poco soddisfacente. Limitate, infatti, le vendite delle noccioline per l'interno e ancora più limitate per l'estero.

Le quotazioni, sulla piazza di Avellino in lire per chilo, franco produzione, sono state le seguenti:

— tonde in guscio 265
— lunghe e guscio 285

— tonde sgusciate 655
— lunghe sgusciate 605

A Napoli, le Sangiovanne lunghe in guscio sono state trattate, sempre in campagna, a 260 lire il chilo; le avellinesi tonde, più delle altre richieste dall'industria dolciaria per la preparazione dei torroni, a 250 lire. Comunque, si prevede che il mercato migliorerà, in quanto, data la scarsa produzione di mandorle, gli acquisti si polarizzeranno sulle noccioline, allorché si attiveranno le richieste con l'inoltrarsi dell'autunno.

Le noci sono state trattate da 210 a 240 lire il chilo, per le Sorrento grezze.

Prosegue l'intonazione sostenuta del mercato dei vini, malgrado le prospettive di raccolto della prossima vendemmia siano buone. Ciò è dovuto alla mancanza quasi assoluta di scorte, per cui le ultime partite disponibili sono attivamente richieste.

Nel vasto settore dei prodotti zootecnici, una battuta d'arresto hanno registrato i prezzi del bestiame bovino da macello, determinando un certo allarme fra gli allevatori. Di fatto, nel mese di agosto e nelle prime due decadi di settembre i prezzi sono diminuiti di un 10% rispetto ai massimi dell'anno-

ta. La causa si attribuisce in molte zone alla siccità, che ha indotto fin da ora gli allevatori ad effettuare la rimonta per adeguare il carico delle stalle alle effettive disponibilità di foraggio. Conseguenza di ciò, l'offerta su molti mercati, malgrado il consumo conservasse la tendenza ascensionale, ha superato la domanda facendo flettere i prezzi di 30-40 lire, in media, per chilo a peso vivo. Le categorie più colpite sono state le vacche ed i vitelloni, i quali ultimi avevano, in effetti subito sensibili aumenti nel corso dei mesi primaverili.

In contrapposto, gli scambi del bestiame da vita sono stati più attivi ed i prezzi sono rimasti sui livelli del mese precedente, prezzi che si riportano a titolo indicativo per alcune specie e categorie più importanti, in lire per capo:

Buoi da lavoro romagnoli (Forlì)

150-205.000 a capo

— Vacche da latte (Cuneo)

150-200.000 »

— Vitelli piemontesi (Asti)

60-120.000 »

— Pecore da frutto (Nuoro)

8-9.500 »

— Pecore da frutto (Roma)

13-15.000 »

— Capre (Frosinone)

9-11.000 »

Nel settore dei prodotti lattiero-caseari, i prezzi del burro, dopo la notevole ascesa delle passate settimane, si sono fermati, registrando, anzi, delle diminuzioni che in alcuni casi hanno toccato le 15-20 lire il chilo. Nel comparto dei formaggi, il grana e gli altri tipi a pasta dura hanno avuto scambi normali su basi di prezzo generalmente resistenti. Fra i formaggi a pasta molle, la domanda si è manifestata più attiva, in relazione all'avvicinarsi della stagione propizia al loro maggiore consumo, e pertanto si sono scambiati a prezzi leggermente rivalutati.

Fra i prodotti della pastorizzazione, il mercato della lana grezza non ha registrato apprezzabili mutamenti dallo stato di depressione che lo caratterizza fin dall'apertura della corrente campagna. A Nuoro le materassi, che in linea di massima quotano più favorevolmente delle tessili, sono state vendute ai seguenti prezzi:

matricina bianca

520-560 il chilo

agnellina »

410-450 » »

scarti e pezzami

220-260 » »

Le lane tessili sopravvis-

sane suicide, nel Lazio, hanno spuntato a malapena le 520-560 lire il chilo; anche le tessili pugliesi saltate sono rimaste sulle 700-800 lire il chilo. Da segnalare che i mercati internazionali hanno manifestato in questi ultimi giorni una certa tendenza al miglioramento e pertanto è sperabile che ciò si ripercuota anche sul mercato nazionale.

Circa gli altri prodotti, il formaggio pecorino denota un confortante andamento di mercato per volume di scambi e per quotazioni.

A Bari il tipo stagionato quota 800 lire il chilo, ad Agrigento e ad Enna 600-620, ad Aquila 650-780, a Cagliari, il tipo romano 550 ed il tipo sardo stagionato 620, a Roma, lo stagionato, 690-750.

In ribasso i prezzi dei capi da macello, in relazione all'andamento generale del prezzo del bestiame da carne.

Ha proseguito l'andamento sostenuto dei prezzi dei foraggi ed, in genere, dei mangimi concentrati. Il granturco e gli altri cereali, a prevalente o ad esclusivo uso zootecnico, sono stati scambiati, in quest'ultima settimana, a prezzi in lieve ribasso rispetto alla precedente quindicina.

I mercati del legname da opera continuano a svolgersi con scarso interesse e con limitato volume di affari, quasi ovunque. Eccezione nel Cadore e nel Comelico, in provincia di Belluno, e a Torino dove le contrattazioni sono state abbastanza at-

tive, con prezzi bene impostati sui livelli precedenti.

Si riportano, a titolo di esempio, alcuni prezzi praticati a Belluno, per le essenze da lavoro di maggiore scambio, espressi in lire per metro cubo, franco zona di produzione:

— abete in tronchi

18-26.000

— abete tombante

31-34.500

— tondello da cartiera

6-9.500

— larice (piante in piedi)

14-21.000

— tombante

33-38.000

— tronchi

19-24.000

— pino silvestre, in tronchi

12-15.000

— faggio (tombante)

26-28.000

— noce, in tronchi

2-3.000 al quintale.

In provincia di Nuoro, il leggio ed il rovere, in tronchi grezzi quotano da 8 a 10.000 lire il metro cubo; il tavolame di castagno da 35 a 40 mila lire e le doghe per botti da 50 a 55 mila lire.

La legna da ardere, il cui mercato è sempre poco attivo, quota, in tronchi di essenza forte, sul luogo di produzione da 450 a 550 lire il quintale. Il carbone vegetale 2.200 a 2.400 lire, sempre a quintale.

DIRETTORE

MARIANO PINTUS

REDAZIONE CAPO RESPONSABILE

ARRIGO PECCHIOLI

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 6096

Tip. Italstampa, largo Nazareno, 24

Roma - Tel. 684.766